

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LOMBARDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) CAPILLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARTINO

Seduta del 23/03/2021

FATTO

Parte ricorrente deduce di aver stipulato un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio estinto anticipatamente.

Previo esperimento infruttuoso della fase di reclamo, chiede che l'Arbitro condanni la resistente al rimborso delle commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies TUB.

Formula, più precisamente, la seguente domanda:

RICORRE

All'ARBITRO BANCARIO E FINANZIARIO affinché accerti e riconosca il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il rimborso delle commissioni tutte (finanziarie ed accessorie) non maturate, nonché la quota parte del premio assicurativo non goduto, stante l'estinzione anticipata del contratto, e pertanto di tutti i costi *up front* e *recurring* quantificabili in **€1.455,49**, o nella diversa e più opportuna somma che vorrà essere ricalcolata, oltre interessi legali dalla data di estinzione anticipata del contratto al soddisfo.

Parte resistente, nel controdedurre, precisa ed eccepisce quanto segue:

- l'intermediario ha già rimborsato al ricorrente tutti gli oneri dovuti in base alla normativa italiana e al costante, decennale orientamento da sempre tenuto al riguardo dalla Banca d'Italia, dall'Arbitro Bancario Finanziario e dal Giudice ordinario.
- La sentenza Lexitor non è applicabile al caso di specie per plurime ragioni:
 1. le direttive europee, secondo la stessa Corte di Giustizia Europea, non hanno efficacia fra privati – come confermato, con specifico riguardo alla sentenza Lexitor, dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 10489/2019;
 2. la Direttiva 2008/48/CE, come reinterpretata dalla sentenza Lexitor, non può trovare applicazione nei rapporti fra privati attraverso l'interpretazione del diritto interno in senso conforme a quello del diritto comunitario, preclusa ove risulti *contra legem* – come accadrebbe nel caso di specie;
 3. l'esecuzione acritica della sentenza Lexitor condurrebbe alla violazione di principi fondamentali dell'ordinamento comunitario e di quello italiano quali la certezza del diritto, la tutela del legittimo affidamento, la ragionevolezza ecc.;
 4. la sentenza Lexitor, nelle sue stesse parole, è applicabile solo a costi unilateralmente determinati dal finanziatore, e in ogni caso contrasterebbe con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano l'obbligo per il finanziatore di rimborsare al cliente costi fatturati da terzi;
 5. l'applicazione pedissequa della sentenza Lexitor produrrebbe conseguenze paradossali dagli effetti imponderabili (la Banca d'Italia avrebbe emanato disposizioni *contra legem*, ecc.); la preoccupata nota OAM del 27.01.2020.
- Tutto ciò che spettava a parte ricorrente a titolo di rimborso di costi/oneri recurring è già stato alla stessa regolarmente restituito secondo il criterio *pro rata temporis*, come risulta da conteggio estintivo prodotto;
- Nessun costo/onere *up front* va invece rimborsato a parte ricorrente in quanto, tali voci si riferiscono alla fase preliminare (prestazioni relative alla fase di trattativa e formazione del contratto).

In conclusione chiede quindi il rigetto del ricorso.

Nelle repliche parte ricorrente esprime insoddisfazione riguardo le controdeduzioni presentate dall'intermediario e chiede di procedere con l'esame del ricorso.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto".

Parte ricorrente ha estinto il finanziamento nel marzo 2017, in corrispondenza della rata n. 29/108, sulla base di conforme conteggio estintivo.

In atti è presente la quietanza liberatoria.

Premesso quanto sopra con riguardo alle circostanze dell'estinzione e alla disciplina pattizia, si ha presente che il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 26525/2019, ha recepito i principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza C. 383/2018, statuendo che l'art.125-sexies TUB debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front* ed esclusi solo gli oneri erariali.

Con riferimento al criterio per la restituzione degli oneri di carattere *up front*, il Collegio di Coordinamento ha stabilito che la riduzione dei costi istantanei, in assenza di una diversa previsione pattizia – che sia, comunque, basata su un principio di proporzionalità – deve avvenire secondo un criterio determinato in via integrativa dal Collegio decidente, secondo equità.

In quest'ottica, i Collegi ritengono che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, in ragione del fatto che essi costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Diversamente, per i costi *recurring*, nonché per gli oneri assicurativi, continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF.

A tal proposito, si richiamano le decisioni del Collegio di Coordinamento, nn. 6167 del 22/09/2014, n. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11/11/2016, nonché le più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF, in merito alla distinzione tra voci di costo *up front* e *recurring* e ai criteri per la restituzione dei costi di carattere *recurring*.

Restano inoltre fermi i già noti principi espressi dai Collegi in tema di rimborsabilità degli interessi legali (dal reclamo al saldo e purché oggetto di domanda; C. di Coordinamento 5304/2013) e di non ristorabilità delle spese legali attesa la natura seriale del contenzioso in materia di cessione del quinto.

Quanto alla richiesta di rimborso del premio assicurativo non vi è nessuna evidenza depositata in atti dalle parti.

Si riporta dunque di seguito una tabella elaborata alla luce degli elementi versati in atti e sulla base degli orientamenti condivisi tra i Collegi, giusta i quali la commissione finanziaria mandataria per il perfezionamento del finanziamento è da considerarsi *up front*, mentre va considerata *recurring* l'altra, per la gestione del rapporto.

rate complessive	108	rate scadute	29	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	79	TAN	9,84%					
Denominazione		% rapportata al TAN	57,54%					
commissioni finanziarie (mandataria)				406,08 €	Up front	233,68 €		233,68 €
commissioni finanziarie (mandataria)				406,08 €	Recurring	297,04 €	297,04 €	0,00 €
commissioni intermediario				1.583,71 €	Up front	911,34 €		911,34 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								1.145,02 €

Spetta dunque al ricorrente il rimborso di Euro 1.145,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell’importo complessivo di euro 1.145,00 (millecentoquarantacinque/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI